

# **BVGer C-2745/2010 vom 16. Dezember 2011**

Bundesverwaltungsgericht, 2011-12-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_C-2745\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_C-2745_2010)

FR: TAF C-2745/2010 du 16 décembre 2011

IT: TAF C-2745/2010 del 16 dicembre 2011

## **Regeste**

Prelevamento di valori patrimoniali

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Contro le decisioni concernenti il ritiro di valori patrimoniali rese dall'UFM può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] in relazione con l'art. 31 e l'art. 33 lett. d della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF, RS 173.32]).

### **E. 1.2**

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, ai sensi dell'art. 37 LTAF la procedura dinanzi al Tribunale è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021). Nella presente fattispecie il Tribunale amministrativo federale statuisce in via definitiva (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 83 lett. d cifra 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).

### **E. 1.3**

Il ricorrente ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

### **E. 2**

Ai sensi dell'art. 49 PA, il ricorrente può invocare la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 3.1**

Secondo l'art. 88 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20 ) gli stranieri ammessi provvisoriamente sottostanno al contributo speciale e al prelevamento di valori patrimoniali ai sensi degli art. 86 e 87 LAsi; sono applicabili le disposizioni del capitolo 5 sezione 2 e del capitolo 10 LAsi.

### **E. 3.2**

Conformemente all'art. 85 cpv. 1 LAsi in quanto ragionevolmente esigibile, le spese di aiuto sociale, di partenza e di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso devono essere

rimborsati. A tale scopo l'art. 86 cpv. 1 LAsi prevede che i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, che esercitano un'attività lavorativa, devano rimborsare le spese di cui all'art. 85 cpv. 1 LAsi. Secondo l'art. 87 cpv. 1 LAsi i richiedenti l'asilo e le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono tenuti a dichiarare i valori patrimoniali che non provengono dal reddito della loro attività lucrativa. L'art. 87 cpv. 2 LAsi prevede che le autorità competenti possano mettere al sicuro tali valori patrimoniali ai fini del rimborso delle spese secondo l'art. 85 cpv. 1 LAsi, se le menzionate persone non possono dimostrare che i detti valori provengono da redditi dell'attività lucrativa o da indennità per perdita di guadagno oppure da prestazioni pubbliche di aiuto sociale (art. 87 cpv. 2 lett. a LAsi), se non possono dimostrare la provenienza dei valori patrimoniali (art. 87 cpv. 2 lett. b LAsi) oppure se possono dimostrarne la provenienza, ma viene superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi). Ai sensi dell'art. 16 cpv. 4 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2, RS 142.312) l'importo summenzionato ammonta a fr. 1000.--. Per valori patrimoniali secondo l'art. 87 LAsi s'intendono le somme di denaro contante, gli oggetti di valore monetario e i valori immateriali quali averi bancari (art. 16 cpv. 1 OAsi 2). I valori patrimoniali prelevati sono versati sul conto individuale della persona interessata e sono interamente computati sul contributo speciale da versare (cfr. art. 87 cpv. 3 LAsi in relazione con l'art. 17 OAsi 2).

### **E. 3.3**

Sulla base del principio dell'inversione dell'onere della prova previsto all'art. 87 cpv. 2 lett. a e b LAsi, la dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali incombe alla persona tenuta a versare il contributo speciale (cfr. art. 86 cpv. 4 lett. a LAsi nel suo tenore fino al 31 dicembre 2007; cfr. le sentenze del Tribunale federale 2A.356/2004 del 6 settembre 2004 consid. 5.2 e 5.3 nonché 2A.331/2001 del 19 settembre 2001 consid. 2a). Nel caso in cui l'interessato non può provare l'origine dei valori patrimoniali, essi vengono ritirati al fine di rimborsare le spese di aiuto sociale, di partenza, di esecuzione nonché i costi della procedura di ricorso (cfr. art. 85 cpv. 1 LAsi). Se al contrario l'interessato è in grado di provare la legittimità della provenienza dei valori patrimoniali, il loro ritiro avviene unicamente nella misura in cui è superato l'importo fissato dal Consiglio federale (art. 87 cpv. 2 lett. c LAsi in relazione con l'art. 16 cpv. 4 OAsi 2). Se la provenienza di detti valori non può essere provata, viene ritirata la totalità dell'importo.

### **E. 3.4**

La dimostrazione della provenienza dei valori patrimoniali sottostà a condizioni molte severe. Se l'origine non può essere comprovata immediatamente sulla base di una valida documentazione, bisogna attendersi dalla persona interessata che le affermazioni rilasciate nell'ambito del ritiro dei valori patrimoniali siano confermate in un secondo tempo da prove chiare, plausibili e coerenti. Mere affermazioni non comprovate non sono ritenute sufficienti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4359/2009 del 2 marzo 2011 consid. 3.). La validità dei mezzi di prova forniti posteriormente al ritiro dei valori patrimoniali viene esaminata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso di specie ad eccezione di casi in cui le contraddizioni sono manifestamente palesi senza che sia necessario effettuare ulteriori indagini (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-1256/2006 del 4 giugno 2008 consid. 3.3 con ulteriori riferimenti).

### **E. 4.1**

Nel suo ricorso l'interessato ha dapprima fatto valere come il verbale d'interrogatorio sia stato redatto senza la presenza di un interprete, ciò che probabilmente ha comportato dei malintesi. Ora, come rettamente sostenuto dall'UFM, dal verbale di interrogatorio del 6 marzo 2010, sottoscritto dal verbalizzato stesso a comprova del suo consenso, risulta che l'interessato ha affermato di essere "d'accordo di redarre il verbale senza l'aiuto di un interprete", parlando e leggendo abbastanza bene l'italiano. In aggiunta a ciò relativamente al contenuto del verbale d'interrogatorio non emergono incongruenze su quanto affermato dal ricorrente in fase ricorsuale. Visto quanto precede tale censura risulta infondata.

#### **E. 4.2**

Il ricorrente portava con sé denaro contante per un valore di fr. 1202.40. Durante l'interrogatorio del 6 marzo 2010 egli ha affermato che la somma di fr. 850.-- gli era stata affidata dall'amico, B.\_\_\_\_\_. Quest'ultimo ha confermato quanto dichiarato dal ricorrente mediante scritto dell'11 marzo 2010 indirizzato all'UFM ed ha prodotto un estratto del suo conto bancario del mese di febbraio 2010, sul quale figura un prelievo di fr. 1000.-- effettuato in data 18 febbraio 2010. Il ricorrente ha peraltro sostenuto che il denaro restante di fr. 352.40 erano soldi propri. Come rilevato in precedenza la dimostrazione della provenienza di valori patrimoniali sottostà a condizioni molto severe (cfr. consid. 3.4). La lettera dell'amico del ricorrente, per di più non sottoscritta, come pure il prelievo di fr. 1000.-- avvenuto il 18 febbraio 2010, non sono elementi di fatto idonei a persuadere il Tribunale che la somma di fr. 850.-- provenga dal patrimonio di B.\_\_\_\_\_. Come rilevato dall'UFM il prelievo di fr. 1000.-- è avvenuto due settimane prima dell'incontro tra il ricorrente e il suo amico e la somma prelevata non corrisponde esattamente. Tali elementi non sono atti ad escludere una diversa provenienza della detta somma. Ulteriori mezzi di prova idonei a rafforzare quanto affermato non sono stati esibiti. Neppure in relazione alla somma di fr. 352.40 il ricorrente è stato in grado di dimostrarne debitamente la provenienza. Dalle summenzionate considerazioni ne discende che il ricorrente non è stato in grado di documentare la provenienza del denaro trovato in suo possesso. Egli non ha né dimostrato sulla base di documenti appropriati la provenienza di tale denaro contante né fornito in un secondo tempo dati chiari, concludenti e concordanti di come egli avrebbe potuto risparmiare predetta somma.

#### **E. 5**

Alla luce di quanto esposto, si constata che il ricorrente non ha fornito prove oggettive e chiare in merito alla provenienza dei summenzionati valori patrimoniali. Di conseguenza, è a giusto titolo che l'autorità di prime cure ha deciso di ritirarli.

#### **E. 6**

Ne discende che l'UFM con decisione del 29 marzo 2010 non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Per questi motivi il ricorso va respinto.

#### **E. 7**

Resta ora da valutare la richiesta del ricorrente di esonero dal pagamento delle spese inoltrata mediante atto ricorsuale del 21 aprile 2010. Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). La parte interessata è

ritenuta indigente se non è in grado di assumersi le spese del processo senza doversi servire dei mezzi finanziari che necessita ai fini della copertura del suo minimo vitale e quello della sua famiglia (DTF 128 I 225 consid. 2.5.1 e ulteriori riferimenti), Nella fattispecie, le conclusioni del ricorso non sembravano a prima vista dover avere esito sfavorevole e, ritenuta la documentazione prodotta, si evince che lo stato di bisogno è dato. Visto quanto precede l'istanza di esonero dalle spese di procedura posta dal ricorrente è accolta. Di conseguenza non si prelevano spese processuali. (Dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.